CAMERA DEI DEPUTATI N. 1915-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(**TAJANI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(**CROSETTO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023

Presentato il 13 giugno 2024

(Relatore: **FORMENTINI**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 26 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

rilevato che:

l'Accordo è volto a individuare una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, per il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, in conformità alla normativa europea, per la Parte italiana, e agli obblighi assunti a livello internazionale;

in particolare, l'Accordo, composto da un preambolo e 13 articoli, individua le aree e le modalità della cooperazione, affidata alle competenze dei rispettivi Ministri della difesa, con particolare riguardo alla cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale, e regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, garantendo la protezione della proprietà intellettuale e la tutela della segretezza;

il disegno di legge si compone di 4 articoli, attraverso i quali si provvede ad autorizzare la ratifica e a disporre l'ordine di esecuzione dell'Accordo; si prevede, con l'eccezione dell'attuazione di specifiche clausole dell'Accordo, l'invarianza finanziaria, e si disciplina l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

premesso che:

l'Accordo è finalizzato all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e l'interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici;

l'articolo 5 dispone che, per gli eventuali danni o perdite provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo, il relativo risarcimento verrà stabilito attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze;

l'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, e dispone che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente;

l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza e stabilisce che l'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del medesimo Accordo è permesso al personale delle Parti in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza, specificando infine che la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti tali informazioni classificate è rimessa ad un ulteriore specifico accordo;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione nonché la copertura finanziaria e la consueta clausola di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 1915 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023,

premesso che l'Accordo è finalizzato all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione tra l'Italia e l'India per la difesa e la sicurezza;

considerato che:

l'articolo 2 dell'Accordo prevede aree e modalità di gestione della cooperazione, tra cui la politica di sicurezza e di difesa, l'attività di ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese;

l'articolo 6 dell'Accordo regola la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita relativi a equipaggiamenti, sistemi e piattaforme di difesa, prevedendo inoltre l'impegno delle Parti a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito;

l'articolo 8 dell'Accordo regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza;

l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo di speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che, in ragione della tipologia degli oneri derivanti dal suddetto articolo 3 dell'Accordo, riferibili esclusivamente a spese di missione, occorre modificare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al fine di prevedere che i medesimi oneri decorrano dall'anno 2025 e che ad essi si provveda a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dall'articolo 3 *fino a:* Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione, per 6.406 euro per l'anno 2024 e per 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

Identico.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Identico.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. **Agli oneri derivanti** dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno **2025**, si provvede mediante riduzione, **in misura pari a** 6.406 euro per l'anno **2025** e **a** 6.406 euro annui a decorrere dall'anno **2027**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2025-2027**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2025**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. *Identico.*

svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.

19PDL0140250